



Câmara de Conciliação, Mediação
e Arbitragem CIESP/FIESP

LEGGE BRASILIANA SULL'ARBITRATO *

Legge n. 9.307, del 23 settembre 1996,

aggiornata secondo le modifiche della Legge n. 13.129, del 26 maggio 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Rendo noto che il Congresso Nazionale¹ decreta ed io emano la seguente Legge:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1º Le persone capaci di contrattare potranno valersi dell'arbitrato per dirimere liti relative a diritti patrimoniali disponibili.

§ 1º La pubblica amministrazione diretta ed indiretta potrà servirsi dell'arbitrato per dirimere conflitti relativi a diritti patrimoniali disponibili. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

§ 2º L'autorità o l'organo della pubblica amministrazione diretta competente per la stipulazione della convenzione di arbitrato è la medesima autorità o lo stesso organo che può concludere accordi e transazioni. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Art. 2º L'arbitrato potrà essere diritto o di equità, secondo l'indicazione delle parti.

§ 1º Le parti potranno scegliere liberamente le regole di diritto che saranno applicate nell'arbitrato purché non vi sia violazione del buon costume e dell'ordine pubblico.

§ 2º Le parti potranno, altresí, pattuire che l'arbitrato si basi sui principi generali del diritto, sulle consuetudini e sulle regole internazionali del commercio.

§ 3º L'arbitrato in cui è parte la pubblica amministrazione sarà sempre di diritto e osserverà il principio di pubblicità. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

¹ N.T. Parlamento bicamerale brasiliano.

Capitolo II

DELLA CONVENZIONE DI ARBITRATO E I SUOI EFFETTI

Art. 3º Le parti interessate possono affidare la risoluzione delle loro controversie al giudizio degli arbitri mediante la convenzione di arbitrato, intesa come la clausola compromissoria e il compromesso.

Art. 4º La clausola compromissoria è la convenzione con cui le parti, in un contratto, si vincolano a devolvere alla decisione degli arbitri le controversie che potranno insorgere tra loro relativamente a tale contratto.

§ 1º La clausola compromissoria deve essere stipulata per iscritto potendo essere inserita nel contratto stesso o in documento separato che faccia riferimento a tale clausola.

§ 2º Nei contratti per adesione, la clausola compromissoria è efficace solo se colui che vi aderisce assume l'iniziativa di instaurare l'arbitrato o accetta la sua instaurazione espressamente e per iscritto, in un documento allegato o in grassetto contenente una firma o una specifica approvazione per tale clausola.

§ 3º (VETO). (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, de 2015)

§ 4º (VETO). (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, de 2015)

Art. 5º Qualora nella clausola compromissoria le parti si riferiscano alle regole di una istituzione arbitrale o di un ente specializzato, l'arbitrato sarà instaurato e si svolgerà secondo tali regole potendo, altresì, le parti stabilire nella stessa clausola o in altro documento, la modalità pattuita per l'instaurazione dell'arbitrato.

Art. 6º Mancando un previo accordo sulla modalità di instaurazione dell'arbitrato, la parte interessata manifesterà all'altra la sua intenzione di promuovere il giudizio arbitrale per posta o con altro qualsiasi mezzo di comunicazione che ne garantisca la ricezione per mezzo di ricevuta di ritorno, convocandola a comparire in data, luogo e ora determinati, per sottoscrivere il compromesso.

Paragrafo unico. In caso di mancata comparizione della parte convocata o di rifiuto a sottoscrivere il compromesso, l'altra parte potrà proporre la domanda, di cui all'art. 7º della presente Legge, dinanzi all'organo giudiziario che sarebbe stato competente, in origine, per decidere la causa.

Art. 7º Quando esiste una clausola compromissoria, ma l'altra parte si oppone all'instaurazione del procedimento arbitrale, la parte interessata potrà chiedere che l'altra

parte venga citata per comparire in giudizio al fine di redigere il compromesso; il giudice fissa l'udienza a tale fine.

§ 1º L'attore indicherà precisamente l'oggetto del giudizio arbitrale e proporrà la domanda con il documento contenente la clausola compromissoria.

§ 2º Quando le parti compaiono all'udienza davanti al giudice, questi cercherà, previamente, di ottenere la loro conciliazione. Nel caso in cui la conciliazione non sia stata raggiunta, il giudice cercherà di portare le parti alla stipulazione, di comune accordo, di un compromesso.

§ 3º Qualora le parti non concordino sugli elementi e sulle condizioni del compromesso, il giudice deciderà, dopo aver sentito il convenuto, sul suo contenuto durante l'udienza stessa oppure nel termine di dieci giorni, osservate le disposizioni sulla clausola compromissoria e il disposto degli articoli 10 e 21, § 2º, della presente Legge.

§ 4º Se la clausola compromissoria non contiene indicazioni sulla nomina degli arbitri, spetterà al giudice, dopo aver sentito le parti, decidere su tale nomina potendo designare un arbitro unico per la risoluzione della controversia.

§ 5º La mancata comparizione dell'attore, senza giusto motivo, all'udienza fissata per la redazione del compromesso comporterà l'estinzione del processo senza giudizio di merito.

§ 6º Nel caso in cui il convenuto non compaia all'udienza, spetterà al giudice, dopo aver sentito l'attore, decidere sul contenuto del compromesso, nominando un arbitro unico.

§ 7º La sentenza che accoglie la domanda avrà il valore di compromesso.

Art. 8º La clausola compromissoria è autonoma rispetto al contratto in cui è inserita di modo che la nullità del contratto non implica necessariamente la nullità della clausola compromissoria.

Paragrafo unico. Spetta all'arbitro d'ufficio, oppure su richiesta delle parti, decidere sulla sussistenza, validità ed efficacia della convenzione di arbitrato e del contratto che contiene la clausola compromissoria.

Art. 9º Il compromesso, che può essere giudiziale o stragiudiziale è la convenzione con cui le parti affidano la risoluzione di una controversia al giudizio di uno o più arbitri..

§ 1º Il compromesso giudiziale viene celebrato con un atto inserito nel fascicolo del processo, dinanzi al giudice o al tribunale in cui è stata proposta la domanda.

§ 2º Il compromesso stragiudiziale è stipulato per scrittura privata, sottoscritta da due testimoni, o per atto pubblico.

Art. 10. Il compromesso deve contenere necessariamente:

I - il nome, professione, stato civile e domicilio delle parti;

II - il nome, professione e domicilio dell'arbitro, o degli arbitri o, nel caso, l'identificazione dell'ente a cui le parti hanno delegato l'indicazione degli arbitri;

III - la materia che sarà oggetto del giudizio arbitrale; e

IV – il luogo in cui verrà pronunciato il lodo.

Art. 11. Il compromesso potrà, inoltre, contenere:

I – il luogo, o luoghi, in cui si svolgerà l'arbitrato;

II – l'autorizzazione affinché l'arbitro, o gli arbitri, decidano secondo equità, se le parti hanno pattuito in tal senso;

III – il termine per la pronuncia del lodo;

IV – l'indicazione delle leggi nazionali o delle regole corporative applicabili all'arbitrato, se così è stato convenuto dalle parti;

V – la dichiarazione della responsabilità per il pagamento degli onorari e delle spese dell'arbitrato; e

VI – la determinazione degli onorari dell'arbitro o degli arbitri.

Paragrafo unico. Quando le parti fissano gli onorari dell'arbitro, o degli arbitri, nel compromesso, questo costituirà titolo esecutivo stragiudiziale; mancando l'indicazione degli onorari, l'arbitro chiederà la loro fissazione con sentenza all'organo giudiziario che sarebbe stato, originariamente, competente per la decisione della causa.

Art. 12. Il compromesso si estingue:

I – se uno degli arbitri rinuncia prima di accettare la nomina, purché le parti abbiano dichiarato espressamente di non accettare un sostituto;

II – se uno degli arbitri muore o se uno degli arbitri si trova nell'impossibilità di dare il suo voto, purché le parti dichiarino espressamente di non accettare un sostituto; e

III – in caso di decorso del termine, di cui all'art. 11, punto III,, purché la parte interessata abbia comunicato [tale fatto] all'arbitro o al presidente del tribunale arbitrale, concedendogli un termine di dieci giorni per l'emanazione del lodo arbitrale.

Capitolo III

DEGLI ARBITRI

Art. 13. Può essere arbitro chiunque ha la capacità legale e ha la fiducia delle parti.

§ 1º Le parti nomineranno uno o più arbitri, sempre in numero dispari, potendo nominare anche i rispettivi supplenti.

§ 2º Quando le parti nominano gli arbitri, essi sono autorizzati sin dall'inizio a nominare un altro arbitro. In mancanza di accordo, le parti richiederanno la nomina dell'arbitro all'organo giudiziario che sarebbe stato, originariamente, competente per la decisione della causa,; è applicabile, se del caso, il procedimento previsto dall'art. 7º della presente Legge.

§ 3º Le parti potranno, di comune accordo, stabilire il procedimento per la scelta degli arbitri, oppure adottare le regole di una istituzione arbitrale o di un ente specializzato.

§ 4º Le parti, di comune accordo, potranno disapplicare le disposizioni del regolamento dell'istituzione arbitrale o dell'ente specializzato che limitano all'interno di una lista di arbitri la scelta dell'arbitro unico, del co-arbitro o del presidente del collegio arbitrale, autorizzando il controllo di tale scelta agli organi competenti dell'istituzione; in caso di impasse e di arbitrato con pluralità di parti si dovranno osservare le disposizioni del regolamento applicabile. (Redazione della Legge n. 13.129, de 2015)

§ 5º L'arbitro o il presidente del collegio arbitrale designerà, se lo riterrà opportuno, un segretario che potrà essere uno degli arbitri.

§ 6º Nello svolgimento delle propria funzione l'arbitro dovrà procedere con imparzialità, competenza, diligenza e discrezione.

§ 7º L'arbitro o il collegio arbitrale potranno stabilire il pagamento anticipato delle spese che riterranno necessarie.

Art. 14. Non possono assumere l'incarico di arbitri coloro che hanno con le parti, o con la controversia loro deferita, dei rapporti che integrano i casi di ricsuzione del giudice; si applicano agli arbitri, se del caso, i medesimi doveri e responsabilità previsti [per i giudici], secondo il codice di procedura civile.

§ 1º Le persone indicate come arbitri hanno il dovere di rivelare, prima di accettare l'incarico, ogni motivo che provochi un dubbio giustificato riguardo alla loro imparzialità e indipendenza.

§ 2º L'arbitro potrà essere ricusato soltanto per motivi sorti successivamente alla sua nomina. Potrà tuttavia essere ricusato per motivo precedente alla nomina quando:

- a) non è stato nominato direttamente dalla parte; oppure
- b) il motivo di ricusazione dell'arbitro è stato conosciuto successivamente alla sua nomina.

Art. 15. La parte che vuole ricusare l'arbitro dovrà proporre, ai sensi dell'art. 20, la relativa istanza direttamente all'arbitro o al presidente del collegio arbitrale, allegando le proprie ragioni e presentando le prove opportune.

Paragrafo unico. Accolta l'istanza, l'arbitro ricusato verrà escluso e sostituito, ai sensi dell'art. 16 della presente Legge.

Art. 16. In caso di rinuncia dell'arbitro prima dell'accettazione dell'incarico, di morte dell'arbitro avvenuta dopo l'accettazione, di impossibilità all'esercizio della funzione di arbitro, o di ricusazione dell'arbitro, l'incarico sarà assegnato al sostituto, eventualmente, indicato nel compromesso.

§ 1º In mancanza dell'indicazione di un sostituto come arbitro, saranno applicate le regole dell'istituzione arbitrale o dell'ente specializzato, se le parti le hanno richiamate nella convenzione di arbitrato.

§ 2º In mancanza di previsione nella convenzione di arbitrato e qualora le parti non giungano ad un accordo sulla nomina dell'arbitro in luogo di quello da sostituire, la parte interessata procederà ai sensi dell'art. 7º della presente legge, salvo che le parti abbiano dichiarato, nella convenzione di arbitrato, di non accettare sostituti.

Art. 17. Gli arbitri, nell'esercizio delle loro funzioni, o in ragione delle loro funzioni, sono equiparati a funzionari pubblici a tutti gli effetti della legislazione penale.

Art. 18. L'arbitro è giudice di fatto e di diritto, e il lodo da lui emanato non è soggetto a impugnazione o a omologazione del Potere Giudiziario.

Capitolo IV

DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 19. Il procedimento arbitrale s'intende instaurato quando la nomina dell'arbitro è stata accettata, nel caso di arbitro unico, o la nomina di tutti gli arbitri, nel caso di più arbitri.

§ 1º Una volta instaurato il procedimento arbitrale, qualora l'arbitro o il collegio arbitrale ritengano che sia necessario precisare una questione che fa parte della convenzione di arbitrato, verrà redatto, con le parti, un documento complementare sottoscritto da tutti il quale farà parte integrante anch'esso della convenzione di arbitrato. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

§ 2º L'instaurazione del procedimento arbitrale interrompe la prescrizione retroattivamente fin dalla data della istanza del suo promovimento, anche se il procedimento si estingue per mancanza di giurisdizione. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Art. 20. La parte che intende allegare questioni relative alla competenza, alla ricusazione dell'arbitro o degli arbitri nonché questioni di nullità, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato dovrà farlo alla prima opportunità che ha per manifestarsi, successivamente alla instaurazione del procedimento arbitrale.

§ 1º Accolta l'istanza di ricusazione, l'arbitro sarà sostituito ai sensi dell'art. 16 della presente Legge; riconosciuta l'incompetenza dell'arbitro o del collegio arbitrale nonché la nullità, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato, le parti saranno rinviate dinanzi all'organo giudiziario competente per decidere la causa.

§ 2º Se l'istanza non viene accolta, il procedimento arbitrale proseguirà normalmente, fermo restando che la decisione potrà essere esaminata dall'organo giudiziario competente in caso di proposizione della domanda di cui all'art. 33 della presente Legge.

Art. 21. L'arbitrato osserverà il procedimento fissato dalle parti nella convenzione arbitrale la quale potrà riportarsi alle regole dell'istituzione arbitrale o dell'ente specializzato; le parti hanno anche la facoltà di delegare all'arbitro o al collegio arbitrale la determinazione delle regole del procedimento.

§ 1º In mancanza di determinazione delle regole del procedimento, spetterà all'arbitro o al collegio arbitrale indicarle.

§ 2º Saranno sempre osservati nella procedura arbitrale i principi del contraddittorio, dell'uguaglianza tra le parti, dell'imparzialità dell'arbitro e del suo libero convincimento.

§ 3º Le parti potranno stare in arbitrato per mezzo di avvocato, essendo sempre ammessa la facoltà di designare chi le rappresenta o assiste nel procedimento arbitrale.

§ 4º Spetterà all'arbitro o al collegio arbitrale, all'inizio del procedimento, cercare di raggiungere la conciliazione tra le parti, applicando, nel caso, l'art. 28 della presente Legge.

Art. 22. L'arbitro, o il collegio arbitrale, potrà interrogare le parti, sentire i testimoni e disporre lo svolgimento di consulenze tecniche o l'assunzione di altre prove che riterrà necessarie, su istanza di parte o d'ufficio.

§ 1º L'interrogatorio delle parti e quello dei testimoni si svolgerà nel luogo, giorno e ora previamente informati per iscritto e poi messo per scritto, sottoscritto dalla parte o dal testimone o da qualcun altro su loro richiesta, e dagli arbitri.

§ 2º In caso di inosservanza, senza giusta causa, della convocazione per prestare l'interrogatorio personale, l'arbitro, o il collegio arbitrale, terrà conto della condotta della parte inadempiente nel pronunciare il lodo; se si tratta della mancata comparizione di un testimone, nelle stesse circostanze, l'arbitro, o il presidente del collegio arbitrale, potrà richiedere all'autorità giudiziaria che ordini la comparizione del testimone recalcitrante, provando l'esistenza della convenzione di arbitrato.

§ 3º La contumacia della parte non impedisce la pronuncia del lodo arbitrale.

§ 4º (Abrogato dalla Legge n 13.129, del 2015)

§ 5º Se, durante il procedimento arbitrale, un arbitro viene sostituito il suo sostituto potrà riassumere o meno le prove già prodotte, a sua discrezione.

CAPITOLO IV-A

(Aggiunto dalla Legge n. 13.129, de 2015)

DELLE TUTELE CAUTELARI E DI URGENZA

Art. 22-A. Prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, le parti potranno chiedere all'autorità giudiziaria la concessione di misure cautelari o di urgenza. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Paragrafo unico. La misura cautelare o di urgenza perde la sua efficacia se la parte interessata non chiede l'instaurazione del procedimento arbitrale nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento. (Aggiunto dalla Legge n° 13.129, del 2015)

Art. 22-B. Instaurato il procedimento arbitrale, spetta agli arbitri mantenere, modificare o revocare la misura cautelare o di urgenza concessa dall'autorità giudiziaria. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Paragrafo unico. Se il procedimento arbitrale è già stato instaurato, la misura cautelare o di urgenza sarà chiesta direttamente dagli arbitri. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

CAPITOLO IV-B

(Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

DELLA CARTA ARBITRALE

Art. 22-C. L'arbitro o il collegio arbitrale potrà inviare una carta arbitrale di modo che l'organo giurisdizionale nazionale esegua o faccia eseguire, all'interno della sua area di competenza territoriale, un atto richiesto dall'arbitro. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Paragrafo unico. Nell'adempimento della carta arbitrale sarà osservato il segreto giudiziario, purché venga dimostrata la riservatezza pattuita nell'arbitrato. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Capitolo V

DEL LODO ARBITRALE

Art. 23. Il lodo arbitrale sarà pronunciato nel termine stabilito dalle parti. In mancanza di pattuizione delle parti, il termine per l'emanazione del lodo è di sei mesi a decorrere dalla instaurazione del procedimento arbitrale o dalla sostituzione dell'arbitro.

§ 1º Gli arbitri possono pronunciare lodi parziali. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

§ 2º Le parti e gli arbitri, di comune accordo, potranno prorogare il termine per la pronuncia del lodo definitivo. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Art. 24. La decisione dell'arbitro o degli arbitri sarà redatta per iscritto.

§ 1º Quando ci sono più arbitri la decisione è adottata a maggioranza. In mancanza dell'accordo della maggioranza degli arbitri, prevarrà il voto del presidente del collegio arbitrale.

§ 2º L'arbitro che non concorda con la maggioranza potrà, se lo riterrà opportuno, dichiarare la sua opinione [dissenziente] separatamente.

Art. 25. (Abrogato dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Art. 26. Sono requisiti necessari del lodo arbitrale:

I – l'intestazione, che dovrà contenere i nomi delle parti e un riassunto della controversia;

II – la motivazione della decisione, in cui sono analizzate le questioni di fatto e di diritto, indicando espressamente se gli arbitri hanno giudicato secondo equità;

III - il dispositivo, in cui gli arbitri decideranno le questioni che sono state loro sottoposte e fisseranno, eventualmente, il termine per l'adempimento della decisione; e

IV - la data e il luogo in cui è stato pronunciato.

Paragrafo unico. Il lodo arbitrale sarà sottoscritto dall'arbitro o da tutti gli arbitri. Spetterà al presidente del collegio arbitrale certificare il fatto che uno o più arbitri non possono o non vogliono sottoscrivere il lodo.

Art. 27. Il lodo arbitrale deciderà sulla responsabilità delle parti riguardo ai costi e alle spese dell'arbitrato nonché sulla somma derivante da comportamento di mala fede, osservando, eventualmente e se presenti, le disposizioni della convenzione di arbitrato.

Art. 28. Se nel procedimento arbitrale, le parti raggiungono un accordo sulla lite, l'arbitro, o il collegio arbitrale potrà, su istanza delle parti, dichiarare tale fatto con un lodo che dovrà osservare i requisiti dell'art. 26 della presente Legge.

Art. 29. Pronunciato il lodo, si considera concluso il procedimento arbitrale, dovendo l'arbitro o il presidente collegio arbitrale inviare una copia della decisione alle parti per posta o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che ne garantisca la ricezione oppure consegnandolo direttamente alle parti, mediante prova della consegna.

Art. 30. Nel termine di 5 (cinque giorni) a decorrere dalla comunicazione o dalla conoscenza personale del lodo arbitrale, se le parti non hanno pattuito un termine diverso, la parte interessata, mediante comunicazione all'altra parte, potrà chiedere all'arbitro o al collegio arbitrale che: (Redazione data dalla Legge n. 13.129, del 2015)

I – corregga qualunque errore materiale del lodo;

II – chiarisca punti oscuri, dubbi o contraddizioni del lodo oppure si pronunci su un punto omesso che doveva essere oggetto di decisione.

Paragrafo unico. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà nel termine di 10 (dieci) giorni o in un altro termine concordato con le parti, completerà il lodo arbitrale e lo comunicherà alle parti, ai sensi dell'art. 29. (Redazione data dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Art. 31. Il lodo arbitrale produce tra le parti e i suoi successori gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria; il lodo di condanna costituisce titolo esecutivo.

Art. 32. Il lodo arbitrale è nullo quando:

I – la convenzione di arbitrato è nulla; (Redazione data dalla Legge n. 13.129, del 2015)

II – è stata emanato da chi non poteva essere arbitro;

III – non ha i requisiti dell'art. 26 della presente Legge;

IV – ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato;

V- (Abrogato dalla Legge n. 13.129, del 2015)

VI – si dimostra che è stata pronunciato per prevaricazione, concussione o corruzione passiva;

VII – è stato pronunciato dopo la scadenza del termine, salvo il disposto dell'art. 12, inciso III, della presente Legge; e

VIII – non sono stati osservati i principi di cui all'art. 21, § 2º, della presente Legge.

Art. 33. La parte interessata potrà chiedere all'organo giudiziario competente la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale, nei casi previsti dalla presente Legge. (Redazione data dalla Legge n. 13.129, del 2015)

§ 1º La domanda per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale, parziale o definitivo, dovrà seguire le regole del processo ordinario previste dalla Legge n. 5.869, del 11 gennaio 1973 (codice di procedura civile), e dovrà essere proposta nel termine massimo di 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione del relativo lodo, parziale o definitivo, o della

decisione che si pronuncia sulla richiesta di chiarimenti. (Redazione data dalla Legge n. 13.129, del 2015)

§ 2º La sentenza che dichiara fondata la domanda dichiarerà la nullità del lodo, nelle ipotesi dell'art. 32, e determinerà, se è il caso, che l'arbitro o il collegio arbitrale emani un nuovo lodo arbitrale. (Redazione data dalla Legge n. 13.129, del 2015)

§ 3º La dichiarazione di nullità del lodo arbitrale potrà anche essere allegata in via di impugnazione, in conformità all'art. 475-L e successivi della Legge n. 5.869, del 11 gennaio 1973 (codice di procedura civile), nel caso sia proposta l'esecuzione giudiziale. (Redazione data dalla Legge n. 13.129, del 2015)

§ 4º La parte interessata potrà promuovere un giudizio per chiedere la pronuncia di un lodo arbitrale complementare, qualora l'arbitro non abbia deciso su tutte le domande dedotte nel procedimento arbitrale. (Aggiunto dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Capitolo VI

DEL RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DI LODI STRANIERI

Art. 34. Il lodo straniero sarà riconosciuto o eseguito in Brasile in conformità con i trattati internazionali efficaci nell'ordinamento interno e, in mancanza di questi, in stretta conformità con le condizioni della presente Legge.

Paragrafo unico. È considerato straniero il lodo che è stato pronunciato fuori dal territorio nazionale.

Art. 35. Per riconoscere o eseguire in Brasile un lodo straniero, è necessario solamente la sua omologazione da parte del *Superior Tribunal de Justiça*. (Redazione data dalla Legge n. 13.129, del 2015)

Art. 36. All'omologazione per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero si applica, se del caso, il disposto degli articoli 483 e 484 del codice di procedura civile.

Art. 37. L'omologazione del lodo straniero sarà chiesta dalla parte interessata dovendo l'istanza introduttiva contenere le indicazioni della legge processuale, in conformità con l'art. 282 del Codice di Procedura Civile, e dovranno essere necessariamente prodotti anche:

I – l'originale del lodo o una copia conforme, autenticata dal consolato brasiliano e accompagnata da traduzione ufficiale;

II – l'originale della convenzione di arbitrato o copia conforme accompagnata da traduzione ufficiale.

Art. 38. L'omologazione per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero potrà essere rifiutata soltanto quando il convenuto dimostra che:

I – le parti della convenzione di arbitrato erano incapaci;

II – la convenzione di arbitrato non era valida secondo la legge a cui le parti l'avevano sottoposta o, in mancanza di indicazione, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

III – non è stato informato della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o che è stato violato il principio del contraddittorio, rendendo impossibile la propria ampia difesa;

IV – il lodo è stato pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato e non è stato possibile separare la parte eccedente da quella sottoposta ad arbitrato;

V – l'instaurazione dell'arbitrato non è conforme al compromesso o alla clausola compromissoria;

VI - il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso dall'organo giudiziario dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato.

Art. 39. L'omologazione per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sarà rifiutata o allorché il *Superior Tribunal de Justiça* accerta che: (Redazione aggiunta dalla Legge n. 13.129, del 2015)

I - la controversia non poteva essere risolta per mezzo dell'arbitrato secondo la legge brasiliana;

II – la decisione viola l'ordine pubblico nazionale.

Paragrafo unico. Non sarà considerata una violazione dell'ordine pubblico nazionale la citazione della parte residente o domiciliata in Brasile, alle condizioni della convenzione di arbitrato o della legge processuale del paese in cui si è svolto l'arbitrato; è ammessa anche la citazione per posta come prova inequivocabile del ricevimento purché sia assicurato alla parte brasiliana un termine sufficiente per l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 40. Il rifiuto dell'omologazione per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero per vizi di forma non impedisce che la parte interessata riproponga la domanda, dopo aver sanato i vizi presenti.

Capitolo VII**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41. Gli articoli 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, del codice di procedura civile adottano la seguente redazione:

"Art. 267.....

VII – per la convenzione di arbitrato;"

"Art. 301.....

IX – convenzione di arbitrato;"

"Art. 584.....

III - il lodo arbitrale e la sentenza omologatoria della transazione o della conciliazione;"

Art. 42. All'art. 520 del codice di procedura civile si aggiunge un altro inciso con la seguente redazione:

"Art. 520.....

VI – giudicare fondata la domanda di instaurazione dell'arbitrato."

Art. 43. La presente Legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione.

Art. 44. Si abrogano gli articoli. 1.037 a 1.048 della Legge nº 3.071, del 1º gennaio 1916, codice civile brasiliano; gli articoli 101 e 1.072 a 1.102 della Legge n. 5.869, del 11 gennaio 1973, codice di procedura civile; e ogni disposizione contraria.

Brasilia, 23 settembre 1996; 175º dell'Indipendenza e 108º della Repubblica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

Questo testo non sostituisce quello pubblicato nel DOU [*Diario Oficial da União* – quotidiano ufficiale dell'Unione] del 24.9.1996.

* Ringraziamo il Professor Giovanni Bonato per il Suo aiuto nella revisione della traduzione.